Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 2013 PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARMA.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192*", che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

Preso atto che:
il Comune di Parma è inserito nella "*Zona climatica E*" dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che stabilisce il periodo e la durata di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale per 14 ore giornaliere dal 15/10 al 15/04;

ai sensi del suddetto articolo "*Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria*";

l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che:
il Comune di Parma è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021;

Parma è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti ed a impatto climatico zero entro il 2030 della Commissione Europea;

gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali;

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) prevede una serie di azioni al fine di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per il risanamento della qualità dell'aria e per rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva europea 2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (155/2010);

la Delibera di Giunta Regionale n. 1505 del 07/09/2026 decreta che la decorrenza

dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dovrà avvenire dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, in particolare nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell'Emilia-Romagna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

il Comune di Parma, con Delibera di Giunta Comunale n. 318/2026, ha approvato l'implementazione di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, in coerenza con il Progetto Parma Climate Neutral 2030, nell'ambito della missione "*Climate Neutral and Smart Cities*" della Commissione Europea;

Tenuto conto che:
un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

ci si riserva di intervenire con idonei provvedimenti per modificare eventualmente le date di accensione e spegnimento degli impianti, sulla base dell'andamento climatico della stagione;

Tenuto, altresì, conto delle perduranti condizioni di basse temperature e delle proiezioni meteo dei prossimi giorni con le possibili conseguenze per le fasce più deboli della popolazione presso le proprie abitazioni;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° OS-2026-108 DEL 15/10/2026;

Vista, inoltre, la normativa in materia e in particolare al D.P.R. 74/2013, PAIR 2030 e DGR 1505/2026;

ORDINA dal 27 Ottobre 2026

per tutti gli impianti termici, così come definiti dal D.Lgs. n. 48/2020 presenti sul territorio comunale, le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio, con definizione della durata sino al 08.04.2027;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DAL 152/2024 e dalle NTA del PAIR 2030 all'art. 21, ossia 19°C + 2°C di tolleranza nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali, e 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della

presente ordinanza la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

CORPO POLIZIA LOCALE, IREN ENERGIA SPA, IRETI SPA, SETTORE POLITICHE ABITATIVE E MANUTENZIONI, PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A., UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI E URP, SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SPORT, UFFICIO STAMPA, COMANDO VV.FF., PREFETTURA DI PARMA, CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA, UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, CNA PARMA, APLA PARMA, GIA PARMA, ASCOM, CONFESEFCENTI, ANACI.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO
GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO